PROCEDURA DI GARA APERTA

ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento di appalto avente ad oggetto l'erogazione di servizi di controllo di primo livello delle operazioni finanziate con il Programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027"

CUP I89B24000180006

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. Premessa

Con Decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 della Commissione 1 dicembre 2022 (https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma) è stato approvato il Programma "PN Giovani, donne e lavoro", cofinanziato dal FSE PLUS, Programmazione 2021-2027. Tale Programma prevede le seguenti priorità:

Priorità 1 - Facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani (disponibilità per € 2.800.918.293);

Priorità 2 - Favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità (disponibilità per € 850.278.765);

Priorità 3 - Formare nuove competenze di lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche (disponibilità per € 800.262.368);

Priorità 4 - Modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive (disponibilità per € 537.176.114);

Priorità 5 - Assistenza tecnica (disponibilità per € 100.032.794).

La titolarità del Programma detto, già dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, a seguito della soppressione di quest'ultima (giusta DL n. 75 del 2023, conv. L n. 112 del 2023), è attualmente dello scrivente Ministero, presso il quale anche è incardinata l'Autorità di Gestione.

Una componente dell'attuazione del Programma avverrà ad opera di Organismi

Intermedi appositamente individuati, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1060/2021 (ad esempio, INPS, INAPP, Regioni e PP.AA.).

Le azioni non delegate a tali Organismi saranno realizzate a cura dello scrivente Ministero, attraverso operazioni *a regia* (ovvero interventi per i quali il Ministero riveste anche il ruolo di Beneficiario, come per esempio le operazioni di acquisto di servizi di supporto ai compiti di attuazione e controllo del Programma) ed *a titolarità* (ovvero interventi che prevedono Beneficiari diversi dalla scrivente Ministero).

Fra le azioni già avviate o di prossima attivazione di competenza dello scrivente Ministero si segnalano le seguenti:

- *Fondo Nuove Competenze* (ai sensi dell'art. 88, Decreto-Legge 34 del 19 maggio 20210, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni)
- *Excelsior*, Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione (2023-2025)
- affidamento alla S*ocietà in house* al MLPS Sviluppo Lavoro Italia per la realizzazione dei progetti:
    - "Pro - Qualificazione delle Politiche e dei sistemi per il lavoro"
    - "Modernizzazione e innovazione dei servizi per il lavoro"
    - "Digitalizzazione e innovazione tecnologica nei servizi per il lavoro"
    - "Scuola nazionale politiche attive del lavoro"
    - "Strumenti e interventi per la riduzione del mismatch"
    - "Servizi per le transizioni"
    - "Apprendimento in modalità duale"
    - "Innovare la formazione continua"
    - "Interventi per la riduzione dei divari"
    - "Reti specialistiche e misure per l'inserimento lavorativo delle persone detenute";

- contratti esecutivi di Accordi Quadro CONSIP, nonché svolgimento di procedure di gara autonome, per l'acquisizione di beni e servizi;
- misure per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, attuate da INVITALIA, Ente Nazionale Microcredito e Sviluppo Lavoro Italia:
    - A*utoimpiego Centro nord*, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95;
    - *Resto al Sud 2.O*, ai sensi del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

Fra le deleghe invece conferite o in via di conferimento ad Organismi intermedi del PN, Regioni a parte, si segnalano le seguenti:

- Delega all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), con il ruolo di Organismo per la realizzazione delle azioni ricomprese nella Priorità 4 - "Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione, nonché metodi, strumenti e ricerca utili a migliorare la programmazione e l'erogazione delle misure" e nella Priorità "Assistenza Tecnica" del Programma;
- Delega all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) per l'attuazione dei seguenti sgravi contributivi:
    - *Incentivo NEET* ai sensi dell'art. 27 del decreto – legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
    - *Incentivi all'Autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale* di cui all'art. 21 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95;
    - *Bonus Giovani* ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95;
    - *Bonus Donne* ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95;

- *Bonus Zona Economia Sociale Unica per il Mezzogiorno* di cui all'art. 24 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

* * *

A norma del Regolamento UE n. 1060/2021, l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

La sana gestione finanziaria del Programma è assicurata anche attraverso la verifica della corretta attuazione delle operazioni da parte dei beneficiari mediante i controlli di primo livello, svolti a norma del Manuale delle procedure dell'AdG degli altri dispositivi adottati dall'Autorità di Gestione in tema di rendicontazione, controllo e ammissibilità della spesa.

In particolare, l'art. 74 del Regolamento suindicato prevede che l'Autorità di gestione effettui le verifiche di gestione, che comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.

L'Autorità di Gestione del PN Giovani, Donne e Lavoro, FSE PLUS 2021-2027 (nel prosieguo, per brevità, anche "PN GDL, FSE +") intende avvalersi del supporto di Operatore esterno per l'attuazione dei controlli di gestione di sua competenza, ivi compresa ogni attività a tale funzione correlata, secondo quanto meglio specificato nei paragrafi che seguono.

L'Operatore esterno suindicato sarà selezionato con procedura aperta a norma dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023, della quale il presente atto costituisce il Capitolato tecnico.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO IN AFFIDAMENTO

Il contratto in affidamento ha per oggetto la fornitura di supporto specialistico rivolto all'Autorità di gestione del PN GDL FSE + specificamente finalizzato all'effettuazione dei controlli di primo livello (o controlli di gestione), di competenza della stessa AdG, relativamente alle operazioni finanziate dal PN suindicato, in conformità a quanto prescritto nei Regolamenti europei applicabili (ed in primo luogo nel già richiamato

Regolamento UE n. 2021/1060, nonché nel Regolamento UE n. 2021/1057 del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus), al SI.GE.GO approvato per il Programma GDL (consultabile attraverso il link *https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma/gestione-e-controllo/SiGeCo*) ed al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione (versione 1 del 29 marzo 2024), consultabile attraverso il medesimo link suindicato.

Nell'oggetto del contratto base (ovvero del contratto al netto delle opzioni integrative previste al successivo paragrafo 4) non sono comprese le operazioni rientranti negli ambiti delle deleghe conferite agli Organismi intermedi individuati per il PN. Tuttavia, come meglio indicato al predetto successivo paragrafo 4, il Ministero si riserva la facoltà di estendere, in corso di rapporto, l'oggetto del servizio di supporto in affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 36 del 2023, anche a talune operazioni o complessi di operazioni rientranti negli ambiti di delega detti.

* * *

Nello specifico, il servizio in affidamento, pur nella sua complessiva unitarietà funzionale, si compone delle linee operative di seguito descritte.

1.1 Supporto all'effettuazione dei controlli di primo livello (o controlli di gestione)

Il processo di controllo che caratterizza le verifiche di gestione delle operazioni finanziate a valere sul PN GDL, definito in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di gestione finanziaria e controlli dei programmi operativi, di cui, in particolare, all'articolo 74 par. 1, lettere a e b e par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, prevede, come è noto, controlli di natura amministrativa, fisico-tecnica ed economica. Le verifiche di gestione sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto, come indicato dal su menzionato art. 74 par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Come indicato nel SiGeCo, le verifiche di gestione accompagnano l'intero processo di attuazione delle operazioni (siano esse "a titolarità" oppure anche "a regia") e, conformemente al combinato disposto degli artt. 53 e 74 del Reg. 2021/1060, sono svolte in maniera differenziata a seconda che si tratti di operazioni la cui rendicontazione avviene a costi reali, oppure sulla base di opzioni di semplificazione dei

costi.

Seppure nella presente fase di attuazione del Programma non risulta possibile fornire indicazioni precise e definitive a riguardo, può in ogni caso anticiparsi che, in ragione delle caratteristiche delle operazioni già avviate da sottoporsi a verifiche di gestione da parte dell'AdG, la modalità di controllo ampiamente prevalente sarà quella della verifica dei costi effettivamente sostenuti.

Conformemente al già citato art. 74, par. 2, del Reg. 2021/1060, le verifiche di gestione si distinguono in:

A) **Verifiche desk** degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici dell'operazione, da eseguirsi, di norma, in base al campione estratto per il controllo formale. Questa verifica è svolta esaminando i documenti giustificativi previsti a corredo della domanda di rimborso presentata dai Beneficiari e viene avviata a seguito del positivo controllo formale della domanda detta e della prevista documentazione a corredo. Il controllo desk è volto in primo luogo ad attestare la conformità della realizzazione dell'operazione con quanto concordato nel contratto / convenzione o in altro documento negoziale e/o di pianificazione regolante le attività oggetto dell'intervento.

A questo fine, tali verifiche saranno volte ad accertare, esemplificativamente:

- l'avanzamento delle attività ed i risultati raggiunti, in rapporto alle previsioni dell'intervento;
- la coerenza e la completezza dei dati di monitoraggio trasmessi dal beneficiario, in relazione ai progressi realizzati per il raggiungimento dei valori target degli indicatori;
- la coerenza e la completezza amministrativo-contabile della documentazione registrata a sistema;
- la correttezza e compatibilità dell'importo dichiarato rispettivo alla misura stabilita;
- il corretto utilizzo dell'opzione di costo eventualmente applicabile e l'adeguatezza della documentazione presentata a supporto (v.si, a riguardo, Appendice 1 del PN GDL).

Con specifico riferimento all'ammissibilità della spesa, le verifiche verteranno, in particolare:

- sulla la regolarità delle procedure utilizzate per l'attuazione delle operazioni nel rispetto delle pertinenti norme dell'UE e nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, pubblicità, requisiti in materia di pari opportunità e non discriminazione, trasparenza e accesso alle persone con disabilità, parità di genere, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE;
- sulla corrispondenza tra l'elenco dei giustificativi di spesa (cioè tra l'importo totale degli stessi, tenendo conto della pertinente ripartizione dei costi), e quanto dichiarato nella domanda di rimborso; in caso di ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi, la verifica verterà naturalmente sulla adeguatezza e coerenza della documentazione fornita rispetto alla domanda di rimborso presentata, secondo gli specifici parametri di riferimento;
- sulla correttezza e conformità della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista civilistico e fiscale;
- sul rispetto del periodo di ammissibilità e delle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- sulla riferibilità della spesa al Beneficiario / Soggetto attuatore e all'operazione selezionata;
- sul rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa di riferimento;
- sul rispetto del divieto di cumulo del contributo o dei finanziamenti comunitari a valere sulla stessa operazione;
- sull'assenza del doppio finanziamento per una medesima operazione.

B) <u>Verifiche in loco</u>, basate di norma su campione di operazioni estratto semestralmente in base ai risultati della specifica valutazione del rischio. Attraverso tali verifiche, oltre ai controlli già indicati per il controllo desk, si provvederà ad accertare: l'esistenza e l'operatività del Beneficiario; la coerenza

degli originali della documentazione giustificativa rispetto alla documentazione ed ai dati registrati sul Sistema Informativo PN; il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di contabilità separata e pubblicità; l'effettiva realizzazione delle attività svolte in coerenza con la documentazione presentata dal Beneficiario; la legittimità delle procedure attivate dal Beneficiario e l'ammissibilità delle relative spese dichiarate (a costi reali o, se del caso, sulla base dell'opzione di semplificazione eventualmente adottata); l'effettività e la coerenza delle attività progettuali rispetto a quanto previsto negli atti di concessione / convenzioni (o nei contratti di affidamento, in caso di operazioni realizzate in regime di appalto); la coerenza dell'avanzamento progettuale con i dati di monitoraggio trasmessi; la correttezza del processo attivato dal Beneficiario per pervenire alla quantificazione degli indicatori di monitoraggio fisico.

Laddove le operazioni siano di natura immateriale e dove siano ragionevolmente scarse o inesistenti le prove fisiche dopo il loro completamento (es. tirocini, formazione), le verifiche in loco dovranno aver luogo necessariamente prima della conclusione.

All'Operatore affidatario sarà quindi richiesto di fornire - attraverso gruppo di lavoro altamente specializzato (v.si paragrafo 3) - supporto esperto sul campo (on desk o quando del caso in loco) in funzione dell'espletamento di tutte le verifiche suindicate.

Per le operazioni regolate sulla base di una delle opzioni di semplificazione dei costi consentite, l'oggetto delle verifiche di gestione sarà determinato dalle specifiche modalità di rendicontazione e controllo stabilite dall'Amministrazione, in coerenza, in ogni caso. con le previsioni regolamentari di riferimento.

In caso di presentazione, da parte del beneficiario, di controdeduzioni ai rilievi formulati in prima battuta, gli esperti del suindicato gruppo di lavoro presteranno diretto supporto anche alla gestione e risoluzione delle controdeduzioni dette.

Gli esiti di tale supporto dovranno essere riportati - a cura degli esperti dell'Operatore affidatario incaricati per i controlli eseguiti - in appositi strumenti di check list, report o verbali di controllo, formulati (secondo schemi previamente approvati dal Ministero) in modalità idonea a consentire la chiusura della sessione di controllo e

l’inserimento degli esiti medesimi nel sistema informativo dedicato del Ministero (SIGMA - Sistema Informativo Gestione Monitoraggio Audit - PN GDL FSE + 2021-2027).

Gli strumenti suindicati rappresentano il principale output del servizio e costituiranno quindi il principale riferimento per la verifica dell’avanzamento delle attività affidate, nonché della rispondenza dei servizi svolti al programma contrattuale.

Qualora il Ministero adotti strumenti di carattere generale volti a fornire regole e indicazioni per l’attuazione e la rendicontazione degli interventi (ad esempio: linee guida per i beneficiari), l’Operatore affidatario dovrà naturalmente tener conto anche di questi.

1.2. Supporto specialistico nell’ambito dei processi di valutazione dei rischi, pianificazione dei controlli di I livello ed aggiornamento (eventuale) dei dispositivi dell’Autorità di Gestione

Come noto, l’AdG, con l’ausilio del personale preposto alla “funzione controllo”, ha il compito di preparare ex ante e per iscritto la valutazione del rischio, che riguarda, sia le verifiche amministrative desk, sia quelle in loco, che devono essere entrambe proporzionate ai rischi individuati.

La valutazione del rischio ex ante ha lo scopo di definire i fattori/criteri di rischio per selezionare i beneficiari, le operazioni e le voci di spesa da sottoporre a verifica, coprendo i rischi in maniera sufficiente ed adeguata, al fine di dare una ragionevole “garanzia” che le spese incluse nei conti presentati alla Commissione siano legittime e regolari, inclusa la parte della spesa che l’AdG non ha effettivamente verificato.

Conformemente agli orientamenti comunitari di riferimento, la valutazione dei rischi tiene conto delle caratteristiche del proprio PN, in particolare della natura delle operazioni e dei beneficiari, del contesto specifico di riferimento e, in generale, del relativo Sistema di gestione e controllo.

Il SIGECO approvato per il PN GDL - al quale sul punto si rimanda - fornisce un quadro già sufficientemente delineato di tale processo di valutazione dei rischi.

In ogni caso, il documento di valutazione dei rischi è soggetto a revisione periodica,

sia in base agli esiti delle verifiche di gestione svolte internamente, sia in esito al lavoro di controllo effettuato da organismi esterni di audit (quali, ad es., l'AdA o gli auditor della CE).

Al soggetto aggiudicatario dell'appalto sarà quindi richiesto di fornire supporto specialistico per la definizione di procedure e dispositivi per la gestione dei rischi (misure volte alla prevenzione dei rischi), nonché per la valutazione dei rischi – ed i periodici aggiornamenti della stessa - ai fini della definizione dei tempi e delle modalità di realizzazione delle verifiche desk ed in loco.

Sulla base della metodologia di valutazione dei rischi approvata ed aggiornata, il fornitore garantirà assistenza tecnica specialistica all'elaborazione del Piano delle verifiche di gestione amministrative e in loco e alle attività di campionamento inerenti le operazioni da sottoporre a controllo.

Allo stesso fine, tenuto conto anche degli esiti dei controlli di primo livello, il fornitore dovrà garantire supporto specialistico per l'implementazione e l'aggiornamento dei dispositivi dell'AdG in materia di ammissibilità della spesa, compresa la modulistica di riferimento (quali check list e report di controllo).

1.3 Supporto al monitoraggio delle verifiche svolte ed alla elaborazione dei dati relativi

L'Operatore affidatario del servizio dovrà inoltre fornire supporto all'AdG all'implementazione di sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione sottoposta a verifica, con modalità che garantiscano la corretta tracciabilità e l'efficace trasferibilità di tutti i dati relativi alle verifiche effettuate, nonché il monitoraggio costante sullo stato delle verifiche svolte e ancora da svolgersi.

A questo effetto, i dati relativi alle verifiche avviate verranno annotati dall'incaricato alla verifica in apposito "registro" che terrà traccia quantomeno della tipologia di verifica condotta, del campionamento, del soggetto incaricato della verifica, delle varie fasi in cui è articolata la verifica e naturalmente degli esiti della stessa, con indicazione, laddove del caso, del valore e del tipo di eventuali irregolarità riscontrate, dell'importo interessato dalle irregolarità, di eventuali follow up e delle

misure correttive raccomandate e attivate.

Sempre all'Operatore affidatario del servizio verrà richiesto di fornire supporto all'AdG alla estrazione ed elaborazione dei dati sulle verifiche svolte e sulla spesa effettivamente verificata funzionali alla predisposizione dei documenti necessari alla chiusura annuale dei conti.

1.4 Supporto alle verifiche in materia di aiuti di stato, alle verifiche ex post, alla gestione delle segnalazioni OLAF ed alle sessioni di audit sulle operazioni

Aiuti di Stato

Rispetto a talune tipologie di operazioni che possano dar luogo ad aiuti di Stato l'Operatore affidatario dovrà fornire supporto al servizio di controllo di primo livello nell'effettuazione delle specifiche verifiche da condursi per tali fattispecie, volte ad accertare, salvo altro:

- che il regime d'aiuto sia stato notificato e approvato dalla Commissione oppure, qualora non sia stato notificato, che sia coperto da un Regolamento di esenzione e comunicato alla Commissione Europea, oppure soddisfi le regole del Regolamento de minimis;
- che i Beneficiari dell'aiuto soddisfino le condizioni del regime di aiuto come approvato dalla Commissione o che la natura dei progetti coperti da un regolamento di esenzione soddisfi le specifiche condizioni e regole dell'esenzione;
- che, nel caso di aiuti in regime "de minimis", che l'aiuto rivolto ad un Beneficiario nell'arco di tre anni non abbia superato la soglia prevista dalla normativa di riferimento, attraverso consultazione del RNA ed altri strumenti (tale verifica sarà, di norma, svolta a campione).

Qualora ne ricorrano i termini, nell'ambito della funzione di controllo verranno condotte anche verifiche "ex post", volte a garantire il rispetto da parte dei beneficiari del mantenimento di condizioni e requisiti determinati nel bando/avviso conformemente al principio di stabilità di cui all'art. 65 del RDC.

Segnalazioni OLAF

Come è noto, gli Stati Membri sono poi obbligati a segnalare alla Commissione Europea, conformemente alla normativa da questa stabilita41, le irregolarità di importo superiore ad € 10.000 (in quota FSE):

- che sono state oggetto di una prima valutazione scritta ovvero di un primo verbale amministrativo e/o giudiziario stilata da un'Autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;
- che precedono un fallimento;
- in generale in merito ad una irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

Salvo altro, il tema è regolato, oltre che naturalmente dai Regolamenti europei di riferimento, nel Manuale OLAF approvato in sede COCOLAF nella riunione del 7/12/2017, nonché nelle Linee Giuda sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo" approvate con Delibera n 20 del 22/10/2019 del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), nonché, per quanto di ragione, anche dalla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007 (pubblicata sulla GU n. 240 del 15/10/2007).

In ogni caso, a decorrere dalla emersione di potenziale irregolarità di interesse OLAF l'AdG è chiamata a porre in essere una serie di verifiche, valutazione ed adempimenti,

sino alla eventuale individuazione della misura delle rettifiche finanziarie da adottarsi.

L'Operatore affidatario sarà quindi chiamato a fornire diretto supporto affinché le diverse fasi di tale processo si svolgano in modo efficace, efficiente e naturalmente conforme alle prescrizioni.

Audit

A richiesta, esperti del gruppo di lavoro dovranno infine prestare supporto agli Uffici dell'AdG nelle attività di preparazione a sessioni di audit, condotte da Organismi od Autorità nazionali ed europee, relative ad operazioni rientranti nella tipologia oggetto dei controlli di gestione sopra descritti, nonché nelle attività di approfondimento e risposta rispetto ad eventuali osservazioni formulate dai predetti Organismi con riferimento a tali operazioni.

2. Durata del servizio e luogo di esecuzione

Il servizio in affidamento avrà una durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione all'Aggiudicatario dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (per un periodo comunque non superiore a mesi 4) se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, entro tre anni dalla data di stipula del contratto originario la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del primo contratto, per un importo complessivamente non superiore al corrispettivo stabilito per il primo contratto (opzioni escluse) ed una durata massima non superiore a mesi 36.

Il luogo principale di esecuzione del servizio è Roma (fatte salve specifiche attività in trasferta sul territorio nazionale, per le verifiche in loco o altre occorrenze speciali).

3. Gruppo di lavoro, pianificazione e consuntivazione delle attività

3.1 Gruppo di lavoro

I servizi oggetto del presente capitolato verranno resi dall'Operatore affidatario a mezzo di gruppo di lavoro composito, altamente specializzato, che opererà in modo integrato al proprio interno, sotto la supervisione ed il coordinamento operativo di risorsa professionale che rivestirà il ruolo di capo progetto.

In ogni caso, la responsabilità complessiva e specifica della corretta ed utile prestazione dei servizi richiesti resta in capo all'Operatore economico affidatario, il quale dovrà dunque provvedere alla gestione e conduzione esterna del gruppo in modo da garantire la continuità ed efficacia delle attività allo stesso demandate.

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio in affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come requisiti minimi.

I nominativi delle figure professionali che comporranno il Gruppo di lavoro individuato (specialisti a parte) dovranno essere trasmessi dall'Operatore affidatario - al più tardi, entro i primi 5 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto, unitamente ai relativi curricula, sottoscritti dalle risorse medesime e corredati di copia di documento di identità (o altrimenti sottoscritti in forma digitale dagli stessi interessati). L'Amministrazione, agli effetti del rilascio del benestare per l'effettivo inserimento nel gruppo di lavoro, potrà richiedere di effettuare colloqui conoscitivi con le singole risorse proposte. Per le figure degli specialisti l'Amministrazione inoltrerà invece, all'occorrenza, specifica richiesta di nominativi e curriculum.

Nell'arco dell'intera durata del contratto, i relativi profili professionali delle risorse impiegate saranno considerati invariati, non rilevando l'esperienza professionale acquisita in corso di rapporto rispetto alla qualifica di riferimento (di ciò essendosi tenuto conto nella determinazione della base d'asta)

Detto gruppo di lavoro offerto dovrà rispettare (per numerosità e qualificazione specifica delle risorse) la configurazione di seguito indicata.

A) Profilo del Capo progetto

Anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (vedasi appresso) ed almeno tre anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo progetto.

Sono richieste, in particolare:

1. competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
2. competenze su temi di attuazione, monitoraggio, valutazione e controllo di interventi finanziati dai fondi SIE;
3. competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, anche in conformità alle norme internazionalmente riconosciute;
4. competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
5. competenze in materie statistico-matematiche;
6. conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

B) Profilo dei Consulenti senior

Anzianità lavorativa di almeno otto anni, da computarsi successivamente data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (vedasi appresso).

Sono richieste, in particolare:

- competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
- competenze su temi di monitoraggio, valutazione e controllo di interventi finanziati dai Fondi SIE;

- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco);
- competenze e confidenza nell'implementazione o nell'utilizzo di sistemi informatici di supporto al processo di attuazione e controllo di Interventi finanziati con Fondi SIE.
-

C) Profilo dei Consulenti junior

Anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto (vedasi appresso).

Sono richieste inoltre:

- conoscenza dei temi di monitoraggio e controllo di Interventi finanziati dai fondi SIE;
- conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo.

D) Figure specialistiche

Ad integrazione del suindicato gruppo di lavoro, il Ministero potrà richiedere l'intervento di figure specialistiche destinate ad operare con riferimento a specifici temi o specifiche problematiche, rispondenti al profilo generale nel prosieguo indicato come specialista, in possesso di provata esperienza, di durata almeno decennale, negli specifici settori di competenza.

In particolare, potranno essere richieste figure professionali per supporto specialistico riconducibili, a titolo indicativo, alle seguenti tipologie:

- specialista in temi di fiscalità e finanza;
- specialista in ambito di diritto societario o diritto del lavoro;
- specialista in statistica;

specialista in sistemi informativi e database;

specialista in materia di strumenti finanziari.

Si precisa che si tratta di una componente del servizio avente carattere espressamente on demand, che sarà dunque attivata dal Ministero qualora ne ricorra l'esigenza ed a misura di questa, attraverso richiesta scritta espressa.

Il volume complessivo di giornate lavoro che potrà comunque essere richiesto dall'Amministrazione, cumulativamente, per la categoria degli specialisti è fissato in n. 70 gg. nel triennio: rispetto a tale volume di impegno devono quindi essere conformate le offerte tecniche ed economiche di gara.

* * *

Relativamente a tutti i suindicati profili professionali, per "esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto" si intende esperienza professionale maturata in attività di supporto a P.A. titolare di Programmi finanziati con Fondi SIE nei processi di controllo e monitoraggio di operazioni finanziate dai Programmi detti.

Si intenderanno per P.A., oltre che le Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti inclusi nell'Elenco annuale ISTAT relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel "Conto economico consolidato", individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09.

Gli effettivi volumi di impegno per le risorse suindicate verranno determinati sulla base del fabbisogno specifico che risulterà dal processo di pianificazione delle attività appresso descritto (v.si appresso, paragrafo 3.2).

In ogni caso, si fornisce di seguito il numero massimo di risorse per profilo che l'Amministrazione potrà richiedere (salvo variazioni da apportarsi secondo le modalità consentite dall'ordinamento) ed il relativo volume di impegno richiesto per singola risorsa (in termini di giornate lavoro, per una durata tipo che può indicarsi in 8 ore ciascuna):

- Capo progetto: n. 1 risorsa, per n. 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 648 giornate lavoro;
- Consulente senior: n. 12 risorse, ciascuno per 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 7.776 giornate lavoro;

- Consulente junior: n. 8 risorse, ciascuno per 18 giornate mese (media tendenziale), per complessive 5.184 giornate lavoro.
- Specialisti: n. 70 giornate lavoro complessive nel triennio.

La figura del Capo progetto non è suddivisibile fra più risorse.

Le figure dei Consulenti senior sono suddivisibili fra più risorse limitatamente ad una quota non superiore ad 1/3 delle risorse complessive previste per la tipologia di riferimento, a condizione che per nessuna risorsa sia previsto un impegno inferiore al 40% del monte giornate totale richiesto.

Le figure dei Consulenti junior sono suddivisibili fra più limitatamente ad una quota non superiore ad 1/4 delle risorse complessive previste per la tipologia di riferimento, a condizione che per nessuna risorsa sia previsto un impegno inferiore al 40 % del monte giornate totale richiesto.

Resta inteso che, in considerazione della natura intellettuale dei servizi richiesti, volti alla elaborazione dei prodotti e contenuti intellettuali individuati nel paragrafo 1, la metrica della giornata lavoro riveste una funzione meramente strumentale, quale dispositivo da utilizzarsi per la commisurazione – concorrendo ogni altro necessario elemento – dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Operatore affidatario.

Rispetto ai volumi di impegno sopra indicati devono essere conformate le offerte tecniche ed economiche di gara.

Tenuto conto della consistenza e delle caratteristiche del fabbisogno di supporto stimato e delle complessive esigenze di operatività del sistema supportato, la messa a disposizione di risorse professionali ulteriori rispetto a tutte quelle sopra indicate (od anche maggiori volumi di impegno delle medesime risorse) non sarà di per sé considerato elemento premiante dell'offerta.

Fatta eccezione per le verifiche in loco o altra attività da fornirsi necessariamente presso sede diversa, le risorse messe a disposizione dall'Operatore affidatario dovranno prestare il loro supporto - salvo diversa indicazione dell'Amministrazione - presso gli uffici del Ministero.

Per tutte le figure suindicate (fatta eccezione solamente per il Capo progetto) l'Amministrazione potrà richiedere la compilazione di appositi timesheet, riepilogativi

delle attività svolte.

L'Operatore affidatario è in ogni caso obbligato a non modificare il gruppo di lavoro offerto, se non per cause obiettivamente non imputabili al medesimo e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

Fermo quanto sopra, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curricolari specifiche almeno pari al profilo curricolare sopra descritto per la figura di riferimento (oppure, se in sede gara sia stato offerto un profilo migliorativo, almeno pari a tale profilo).

Al raggiungimento di determinati limiti, la sostituzione delle risorse verrà comunque considerata quale circostanza virtualmente produttiva dell'applicazione di penali contrattuali, secondo quanto in merito più esattamente indicato nello schema di contratto allegato al presente Capitolato.

Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall'Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività di competenza.

3.2 Pianificazione delle attività

Come già sopra anticipato, gli effettivi volumi di impegno per le risorse suindicate verranno determinati sulla base del fabbisogno specifico corrente dell'Amministrazione.

Al fine di organizzare le attività in modo efficace e di consentire all'Operatore affidatario del servizio di far adeguatamente fronte alle richieste di supporto provenienti dall'Amministrazione, l'attivazione delle diverse risorse del gruppo di lavoro qualificato verrà definita attraverso appositi strumenti di pianificazione preventiva con orizzonte temporale allo stato individuata in mesi quattro. In corso di periodo, occorrendo, tale orizzonte potrà essere ridotto sino a tre mesi o ampliato sino a sei mesi.

All'interno dei suddetti strumenti, di pianificazione, da condividersi, quanto agli aspetti operativi, con lo stesso Fornitore, saranno definiti, salvo altro:

- le attività di supporto ai diversi processi di controllo da porsi in essere (anche eventualmente in prosecuzione di periodi precedenti), nel periodo di riferimento;
- le figure e risorse da impiegarsi per lo svolgimento delle attività dette;

- i volumi di giornate lavoro stimati necessari (distintamente per figura) per lo svolgimento delle medesime attività;
- la calendarizzazione almeno di massima delle verifiche desk o in loco previste nel periodo.

Gli stessi strumenti varranno, a un tempo, come dispositivo operativo per l'organizzazione delle attività, come riferimento per la valutazione dell'efficacia dei servizi erogati ed infine come riferimento per la determinazione dei volumi massimi di giornate lavoro consuntivabili dal Fornitore, nel periodo dato, per l'erogazione dei servizi richiesti.

Qualora nuove diverse esigenze di supporto sopravvengano, l'Amministrazione potrà disporre in ogni momento l'aggiornamento di tali strumenti anticipatamente alla conclusione dei periodi di riferimento dei medesimi.

L'intervento di eventuali diverse occorrenze non compatibili con la pianificazione approvata potranno comunque anche dallo stesso Fornitore essere segnalate (purché tempestivamente) all'Amministrazione, affinché, verificatone il fondamento, quest'ultima provveda a disporre o approvare l'aggiornamento, per quanto di ragione, del relativo piano.

Gli strumenti di pianificazione detti avranno, come principale riferimento, il piano controlli di gestione (nelle diverse tipologie descritte al precedente paragrafo) e tuttavia, tenuto conto della stretta integrazione funzionale fra le diverse componenti del servizio ed il carattere tendenzialmente continuativo di alcune attività di supporto, le previsioni di impegno risorse ivi contenute faranno riferimento al complesso delle attività affidate all'Operatore aggiudicatario, così come descritte nel precedente paragrafo 1 e con le specificazioni apportate con l'offerta tecnica di gara.

Anche per l'elaborazione e la definizione dei predetti piani l'Amministrazione richiederà, di norma, il supporto del Fornitore.

3.3 Consuntivazione delle attività

Le attività svolte dovranno essere descritte con cadenza trimestrale, da parte dell'Operatore affidatario, in apposite relazioni di avanzamento lavori, che dovranno

svilupparsi lungo le medesime direttrici degli strumenti pianificazione adottati, così da consentire i raffronti del caso.

In corso di rapporto, per esigenze di allineamento o coerenza con i predetti strumenti di pianificazione, potrà essere anche concordata una periodicità diversa, comunque non inferiore a due mesi nè superiore a quattro mesi.

Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrati per ciascun componente del gruppo di lavoro. Tali volumi dovranno comunque risultare compatibili con gli strumenti di pianificazione suindicati.

In allegato a tali relazioni, se così richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere consegnati i timesheet del personale impiegato negli interventi.

A richiesta, il Fornitore presenterà comunque all'Amministrazione la documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolte.

4. Ammontare massimo dei corrispettivi, base d'asta, opzioni e tariffe unitarie d'impegno

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'espletamento dei servizi oggetto di gara è stabilito in € 7.018.402,00 (settemilionidiciottomilaquattrocentodue/00) oltre IVA ed eventuali altri contributi obbligatori di legge, da intendersi quindi a tutti gli effetti quale base d'asta della procedura. Non sono ammesse offerte in aumento.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione disponendo l'incremento delle prestazioni ivi richieste per una misura massima non superiore ad 1/5 del corrispettivo stabilito per il contratto medesimo, Tale facoltà verrà esercitata nel caso in cui, in corso di rapporto, il concreto processo di attuazione e controllo del PN GDL determini l'esigenza di estendere il servizio di supporto sopra descritto - mantenendone inalterato l'impianto e le condizioni di esecuzione - sino a comprendere anche talune operazioni o complessi di operazioni rientranti negli ambiti di delega conferiti agli Organismi Intermedi del PN.

Potrà costituire altresì ragione di tale estensione (sempre entro il limite predetto) anche

il sopravvenire dell'esigenza di condurre un maggior volume di verifiche di gestione rispetto a quelle attualmente prevedibili (ad esempio: in funzione dell'esigenza sopravvenuta di accrescere il campione di riferimento o anche in conseguenza di eventuali interventi di riprogrammazione finanziaria dello strumento).

In tutti i casi in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore complessivo dell'operazione, tenuto conto della riserva per servizi analoghi formulata al precedente paragrafo 2 (per un importo massimo di € 7.018.402.,00), dell'opzione di proroga tecnica formulata nello stesso articolo (per un importo massimo di € 779.822,45) e dell'opzione di modifica formulata nel presente paragrafo (per un importo massimo di € 1.403.680,40) è pari ad € 16.220.306,84 (eventuali interventi di revisione dei prezzi esclusi).

Il corrispettivo di effettiva competenza dell'Operatore affidatario sarà determinato dal numero delle giornate lavoro effettivamente erogate dal gruppo di lavoro dedicato moltiplicato per le tariffe di impegno unitarie stabilite per ciascuna figura. Tali tariffe saranno quelle specificate nell'offerta economica dei concorrenti.

In ogni caso, non saranno ammesse offerte che prevedano tariffe giornaliere di impegno superiori anche ad una soltanto delle tariffe sotto indicate:

Capo progetto:	€ 808,00
Consulente senior:	€ 587,00
Consulente junior:	€ 364,00
Specialisti:	€ 619,00

In ogni caso, tenuto conto che la componente prevalente delle attività richieste al Fornitore rappresenta una variabile dipendente dei volumi di controllo che risulteranno effettivamente necessari, nell'arco di durata del contratto, a supporto della corrispondente funzione dell'AdG e che tali volumi possono allo stato essere oggetto solo di mera stima, resta espressamente stabilito che l'Amministrazione committente

non garantisce che l'impegno effettivo delle risorse esperte corrisponderà a quello massimo indicato al sopra esteso paragrafo 3.1.. Tale impegno potrà quindi in concreto risultare anche minore rispetto a quello massimo ivi previsto (per una quota anche superiore a quella considerata all'art. 120, comma 9, del Codice) senza che l'Operatorio affidatario possa reclamare il diritto a ricevere un compenso (o altra qualsivoglia indennità o ristoro) diverso da quello direttamente maturato sulla base delle risorse effettivamente impiegate.

5. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi al consumo, esclusi i tabacchi.

6. Obblighi dell'Operatore affidatario

Nell'espletamento dei servizi in affidamento, l'Operatore affidatario, oltre a restare impegnato a conformare in concreto la propria attività in modo da massimizzare il livello di raggiungimento degli obiettivi di controllo - in termini di volumi, efficacia ed attendibilità - posti all'Autorità di Gestione, sarà comunque tenuto:

- a mantenere un raccordo sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti
- a svolgere il servizio secondo gli indirizzi operativi indicati dalla stazione appaltante e sottoporre ad approvazione di quest'ultima tutte le attività previste e gli strumenti utilizzati;
- a segnalare all'Amministrazione committente, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione delle attività previste;
- ad attenersi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal

Reg. (CE) 1060/2021, per quanto applicabili;

- ad attenersi strettamente ai già sopra richiamati Regolamenti (UE) n. 1060/2021 e n. 2021/1057, nonché ad ogni altra disposizione cogente anche successiva avente efficacia diretta sull'oggetto dei servizi da erogarsi;
- ad osservare rigorosamente l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto;
- a consentire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività;
- a curare l'organizzazione propedeutica all'avvio delle attività, di modo che le azioni assegnate possano svolgersi con tempestività ed efficacia;
- a ripetere quelle attività oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero svolte in modo confacente.

7. Modalità di finanziamento dell'operazione

La spesa della presente operazione negoziale verrà posta a carico delle risorse del PN GDL FSE +, 2021 – 2027, Priorità 5 – Assistenza Tecnica.

8. Incompatibilità

L'Operatore affidatario non potrà, ai fini della stipula del contratto e per tutta la durata del medesimo, sotto pena di risoluzione del contratto:

- avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di valutazione previsti dal Piano della valutazione del PN GDL FSE+ 2021/2027;
- avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di controllo di secondo livello del medesimo PN GDL FSE+ 2021/2027;
- assumere, successivamente alla stipula del contratto di affidamento oggetto del

presente Capitolato, nuovi incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l'esecuzione di servizi di assistenza tecnica e gestionale a supporto dei compiti di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione del medesimo PN GDL FSE+ 2021/2027 (N..B.: si fa riferimento, in particolare, alla procedura di gara aperta che lo scrivente Ministero intende bandire a breve termine per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale a supporto del processo di attuazione e controllo del PN suindicato, nonché ad altri eventuali procedure negoziali, aventi oggetto analogo, sempre quindi a supporto del processo di attuazione e controllo del PN sul lato dell'Autorità di Gestione).

Fermo questo, l'Operatore affidatario resta espressamente obbligato a segnalare all'Amministrazione qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale dovesse insorgere in corso di rapporto con riferimento ad una o più operazioni, di modo che possano essere assunte misure organizzative adeguate (ad es.: astensione) a scongiurare ogni ipotesi di compromissione dell'affidabilità dei controlli operati.

L'Operatore affidatario dovrà inoltre garantire l'assenza nel gruppo di lavoro di soggetti portatori delle stesse situazioni di incompatibilità / conflitto di interesse sopra descritte.

Le medesime regole valgono per eventuali soggetti subappaltatori o comunque affidatari di sub-contratti non costituenti subappalto.

9. Obblighi e diritti della Parti del contratto in affidamento

Gli obblighi e i diritti delle Parti, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute preminenti ragioni di interesse pubblico.